NOTA

INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI

Tribunale di Torre Annunziata (NA)

R.G. VG n.731/2019

Liquidazione del patrimonio ex art.14 - Ter – Legge n.3 del 27/01/2012

In merito all'accesso agli immobili al piano sottotetto si precisa, come già riportato nella Relazione Estimativa e nell'allagata documentazione fotografica, che durante il sopralluogo non è stato possibile accedervi direttamente poiché privo di idoneo collegamento in sicurezza, risultando pertanto mancante di accesso diretto. Il sopralluogo al piano secondo mansardato, fu eseguito indirettamente e previo attraversamento di un ponteggio temporaneo che, al tempo, risultava installato nel vano predisposto per il collegamento verticale.

Tanto premesso e considerato, con riferimento al sub.17, al fine di ipotizzare un possibile accesso potrebbe supporsi, salvo diverso parere, l'annessione al Lotto 2, subb.12, 14, previa realizzazione, tuttavia, di un collegamento verticale e l'esecuzione di ulteriori specifiche lavorazioni. La previsione di tali ed ulteriori attività dev'essere necessariamente verificata ai fini dell'effettiva fattibilità e se consentita dalla normativa, richiedendo titoli autorizzativi e permessi, il cui eventuale rilascio o diniego è rimesso esclusivamente agli uffici competenti e preposti e qui non determinabile.

Ad ulteriore chiarimento ed integrazione, sulla possibilità di eseguire interventi e per quanto attiene le difformità rilevate rispetto ai grafici ed alla documentazione che interessano, più in generale, anche gli altri cespiti oggetto di consulenza, come meglio descritti in relazione, si richiama in particolare il paragrafo *"17. Limiti ed Ipotesi della Stima"*. In sintesi, le ipotesi di eventuale o presunta regolarizzazione in sanatoria, se consentito, supposta per gli interventi presumibilmente assentibili (che escludono quindi quelli non regolarizzabili in base alla normativa, anche se non esplicitamente indicati) e sulla possibilità di eseguire lavori di connessione ed accesso; considerata altresì l'assenza di garanzia per vizi non invocabile nelle aste pubbliche (art.2922 cc), sono necessariamente da intendersi indicative e non definitive né esaustive, rimesse alla disamina definitiva, da parte del dirigente e/o responsabile all'uopo preposti che può quindi diniegare, totalmente o in parte, l'eventuale richiesta, anche ordinando la restituzione in pristino e/o la demolizione a cura e spese del proprietario e/o del responsabile.

Il Tecnico
Arch. Roberto Visciano

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009